# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

## del 17 luglio 2003

## recante modifica delle decisioni 92/260/CEE, 93/197/CEE e 97/10/CE per quanto concerne l'ammissione temporanea e le importazioni nell'Unione europea di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica

*[notificata con il numero C(2003) 1212]*

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2003/541/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ([1]), modificata da ultimo dalla decisione 2002/160/CE della Commissione ([2]), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 2, gli articoli 14, 15, 16 e l'articolo 19, punto i),

considerando quanto segue:

(1) La decisione 92/260/CEE della Commissione ([3]), modificata da ultimo dalla decisione 2002/635/CE ([4]), stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati.

(2) La decisione 93/197/CEE della Commissione ([5]), modificata da ultimo dalla decisione 2002/841/CE ([6]), stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione.

(3) L'allegato I della decisione 97/10/CE della Commissione, del 12 dicembre 1996, recante modifica della decisione 79/542/CEE del Consiglio e delle decisioni 92/160/CEE, 92/260/CEE e 93/197/CEE della Commissione per quanto concerne l'ammissione temporanea e le importazioni nella Comunità di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica ([7]), modificata da ultimo dalla decisione 2001/622/CE ([8]), prevede garanzie supplementari applicabili alla regionalizzazione del Sudafrica ai fini dell'importazione di cavalli registrati nell'Unione europea.

(4) Tali garanzie supplementari prevedono un periodo specifico di permanenza dei cavalli registrati nella zona indenne dalla peste equina e stabiliscono le condizioni nelle quali i cavalli registrati, destinati ad essere introdotti per via aerea nell'Unione europea, devono essere trasportati all'aeroporto situato nella zona di sorveglianza in condizioni di protezione dai vettori.

(5) Tenuto conto dell'obbligo di isolamento in una stazione di quarantena riconosciuta e protetta dai vettori, appare giustificato prescrivere lo stesso periodo minimo di permanenza nella zona indenne dalla peste equina per i cavalli registrati temporaneamente ammessi e importati nell'Unione europea.

(6) Il trasporto dei cavalli registrati mediante aerei cargo è attualmente impossibile a causa di cambiamenti d'orario dei voli. La sola alternativa valida è costituita dal trasporto via mare.

(7) È quindi necessario stabilire le condizioni nelle quali i cavalli registrati possono essere trasportati senza comprometterne lo stato di salute durante la navigazione dal porto di Città del Capo, situato nella zona indenne, ad un porto della Comunità riconosciuto come posto d'ispezione frontaliero in conformità della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ([9]), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE ([10]).

(8) Le decisioni 92/260/CEE, 93/197/CEE e 97/10/CE devono essere modificate di conseguenza.

(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nell'allegato II della decisione 92/260/CEE, il certificato sanitario F è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione.

([1]) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.
([2]) GU L 53 del 23.2.2002, pag. 37.
([3]) GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67.
([4]) GU L 206 del 3.8.2002, pag. 20.
([5]) GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16.
([6]) GU L 287 del 25.10.2002, pag. 42.
([7]) GU L 3 del 7.1.1997, pag. 9.
([8]) GU L 216 del 10.8.2001, pag. 26.
([9]) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.
([10]) GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.

*Articolo 2*

Nell'allegato II della decisione 93/197/CEE, il certificato sanitario F è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.

*Articolo 3*

La decisione 97/10/CE è modificata come segue:

1) L'allegato I è modificato conformemente all'allegato III della presente decisione.
2) Il testo dell'allegato IV della presente decisione è aggiunto come allegato IV.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2003.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO I*

«—*F*—

**CERTIFICATO SANITARIO**

**per l'ammissione temporanea nel territorio dell'Unione europea, per un periodo inferiore a 90 giorni, di cavalli registrati provenienti dal Sudafrica**

N. del certificato: .....

Paese terzo speditore (1): .....

Ministero competente: .....

I. Identificazione del cavallo

a) N. del documento di identificazione (passaporto): .....

b) Convalidato da: .....
(Nome dell'autorità competente)

II. Origine e destinazione del cavallo

Il cavallo è spedito da: .....
(luogo di esportazione)

direttamente a: .....
(Stato membro e luogo di destinazione)

per via aerea (3): .....
(indicare il numero del volo)

o

per via marittima (3): .....
(indicare il nome della nave)

Nome ed indirizzo dello speditore: .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

III. Informazioni sanitarie

Io sottoscritto veterinario ufficiale del: .....
(indicare il paese)

certifico che l'equide di cui sopra:

a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa l'encefalomielite equina venezuelana), anemia infettiva del cavallo, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio;

b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun sintomo di malattia (2);

c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;

d) è rimasto, nei 60 giorni immediatamente precedenti l'esportazione, presso aziende poste sotto vigilanza veterinaria:

— sul territorio del paese (1) di spedizione,

nonché

— in uno Stato membro dell'Unione europea, se è stato importato nel paese (1) di spedizione in provenienza diretta da uno Stato membro dell'Unione europea (3),

nonché

— sul territorio di un paese terzo [1] riconosciuto ai fini dell'ammissione temporanea o dell'importazione definitiva di cavalli registrati nell'Unione europea, se è stato direttamente importato nel paese [1] di spedizione nel rispetto di condizioni almeno equivalenti a quelle previste per l'ammissione temporanea o l'importazione definitiva nell'Unione europea di cavalli registrati provenienti direttamente dal paese terzo di cui trattasi [3],

nonché

è stato sottoposto ad isolamento pre-esportazione nei 40 giorni immediatamente precedenti l'esportazione da ..... [5] a ..... [5] nella stazione di quarantena riconosciuta di ....., alle seguenti condizioni:

i) il cavallo è stato stabulato permanentemente in condizioni che hanno garantito la protezione dai vettori di infezione [3];

o

ii) il cavallo è stato confinato in locali protetti dai vettori di infezione almeno a partire da due ore prima del tramonto e fino a due ore dopo l'alba del giorno seguente; l'esercizio fisico si è svolto sotto la vigilanza del veterinario ufficiale, previa applicazione all'animale di efficaci repellenti contro gli insetti prima dell'uscita dai locali di stabulazione, e in assoluto isolamento rispetto ad altri equidi che non venissero preparati in vista di un'esportazione da effettuare in condizioni almeno equivalenti a quelle prescritte per l'ammissione temporanea e per l'importazione nell'Unione europea [3];

e) proviene dal territorio di un paese [1] nel quale:

i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;

ii) negli ultimi 6 mesi non sono stati registrati casi di durina;

iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;

iv) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa [3];

o

è stato sottoposto con esito negativo, ad una diluizione di 1/12, a un test di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa effettuato su un campione di sangue prelevato il ..... [5], vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione [3] [4];

v) qualora l'animale di cui sopra sia un maschio non castrato di età superiore a 180 giorni:

1) negli ultimi sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina [3];

o

2) l'animale è stato sottoposto con esito negativo:

— a un test di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina, ad una diluizione di 1/4, effettuato su un campione di sangue prelevato il ..... [5], vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione [3] [4],

o

— a una prova di isolamento del virus dell'arterite virale equina effettuata su una certa percentuale della sua quantità totale di sperma prelevato il ..... [5], vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione [3] [4];

o

3) l'animale è stato vaccinato il ..... [5] contro l'arterite virale equina sotto controllo veterinario ufficiale, con un vaccino approvato dall'autorità competente, conformemente ai programmi di vaccinazione iniziale sotto menzionati, e la vaccinazione è stata ripetuta ad intervalli regolari [3] [4].

*Programmi di vaccinazione iniziale contro l'arterite virale equina:*

Istruzione: cancellare i programmi di vaccinazione che non si applicano agli animali di cui sopra.

a) La vaccinazione è stata effettuata il giorno in cui è stato prelevato un campione di sangue che ha poi reagito negativamente ad una prova di isolamento del virus, ad una diluizione di 1/4.

b) La vaccinazione è stata effettuata durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale non superiore a quindici giorni, a decorrere dal giorno in cui è stato prelevato un campione di sangue che nel corso di detto periodo ha reagito negativamente ad una prova di neutralizzazione del virus, ad una diluizione di 1/4.

c) La vaccinazione è stata effettuata quando l'animale aveva un'età compresa tra 180 e 270 giorni, durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale. Durante tale periodo due campioni di sangue, prelevati ad almeno dieci giorni di intervallo, sono stati sottoposti ad una prova di neutralizzazione del virus, da cui è risultato un titolo anticorporale stabile o in diminuzione.

f) non proviene dal territorio di un paese [1] che a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina e:

— non è stato vaccinato contro la peste equina [3],

o

— è stato vaccinato contro la peste equina il ..... [5], vale a dire non più di 24 mesi e non meno di 80 giorni prima del periodo di isolamento precedente l'esportazione, mediante somministrazione di un vaccino registrato, conformemente alle prescrizioni del fabbricante di quest'ultimo [3] [4];

g) non proviene da un'azienda oggetto di un divieto determinato da ragioni di polizia sanitaria associato alle seguenti condizioni:

i) se non tutti i capi di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati abbattuti, il divieto è rimasto in vigore:

— nel caso dell'encefalomielite equina, per sei mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti sono stati abbattuti,

— nel caso dell'anemia infettiva, per il periodo necessario affinché, dopo l'abbattimento degli animali infetti, i capi rimasti siano risultati negativi a due test di Coggins eseguiti a tre mesi di distanza l'uno dall'altro,

— nel caso della stomatite vescicolosa, per sei mesi,

— nel caso della rabbia, per un mese dall'ultimo caso registrato,

— nel caso del carbonchio, per quindici giorni dall'ultimo caso registrato.

ii) se tutti i capi di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati abbattuti, il divieto è rimasto in vigore per 30 giorni (15 giorni nel caso del carbonchio) a decorrere dal giorno in cui gli animali sono stati distrutti e i locali adeguatamente disinfettati;

h) per quanto mi consta, e conformemente a quanto dichiarato dal proprietario o dal suo rappresentante, nei 15 giorni prima dell'isolamento precedente l'esportazione non è venuto a contatto con animali che presentassero sintomi di una malattia infettiva o contagiosa trasmissibile agli equidi;

i) ha reagito negativamente alle seguenti prove effettuate su campioni di sangue prelevati non più di 21 giorni prima dell'esportazione, vale a dire il ..... [4] [5]:

— test di Coggins per l'anemia infettiva del cavallo,

— test di fissazione del complemento per la durina (titolo 1/5);

j) è stato sottoposto a un test per la peste equina come descritto nell'allegato D della direttiva 90/426/CEE, effettuato due volte su campioni di sangue prelevati rispettivamente il ..... [5] e il ..... [5] ad un intervallo compreso fra 21 e 30 giorni, il secondo dei quali è stato prelevato nei 10 giorni che precedono l'esportazione e:

— presentando una reazione negativa se non è stato vaccinato [3] [4],

o

— senza presentare un aumento del livello di anticorpi, se è stato vaccinato [3] [4];

k) è stato sottoposto a un test ELISA per l'encefalosi equina, effettuato due volte su campioni di sangue prelevati rispettivamente il ..... [5] e il ..... [5] ad un intervallo compreso fra 21 e 30 giorni, il secondo dei quali è stato prelevato nei 10 giorni che precedono l'esportazione e:

— presentando una reazione negativa [3] [4],

o

— senza presentare un aumento del livello di anticorpi [3] [4].

IV. Il cavallo sarà spedito direttamente dalla stazione di quarantena

a) all'aeroporto in condizioni atte a garantire la protezione dai vettori di infezione e sarà spedito nello Stato membro dell'Unione europea evitando qualsiasi contatto con altri equidi non scortati da un certificato CE di ammissione temporanea o di importazione definitiva; il trasporto sarà effettuato con un aeromobile preventivamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e asperso con un prodotto contro gli insetti vettori immediatamente prima del decollo [3],

o

b) al porto di Città del Capo in condizioni di protezione dai vettori e sarà spedito nello Stato membro dell'Unione europea evitando qualsiasi contatto con altri equidi non scortati da un certificato CE di importazione definitiva o di ammissione temporanea; il trasporto sarà effettuato con una nave destinata direttamente ad un porto dell'Unione europea evitando qualsiasi scalo in porti situati sul territorio di paesi [1] non riconosciuti ai fini delle importazioni di equidi nell'Unione europea, in stalli preventivamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e aspersi con un prodotto contro gli insetti vettori immediatamente prima della partenza [3].

L'allegata dichiarazione, firmata dal proprietario o dal suo rappresentante, costituisce parte integrante del certificato.

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto via mare, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata della navigazione.

Il presente certificato, unitamente al documento di identificazione (passaporto), deve scortare l'equide per tutto il tempo di permanenza nell'Unione europea. La durata complessiva del periodo di permanenza sul territorio dell'Unione europea non deve superare i 90 giorni.

| Data | Località | Timbro e firma del veterinario ufficiale (6) |
|---|---|---|
| | | |

.....
(Nome, in stampatello e qualifica)

VI. Data e luogo di entrata nell'Unione europea .....

.....

.....

.....
(Timbro e firma del veterinario ufficiale) (6)

Data di esportazione dall'Unione europea: .....

VII. Qualora il cavallo venga successivamente trasferito da uno Stato membro ad un altro Stato membro conformemente a quanto indicato nella dichiarazione, la validità del certificato deve essere prorogata di altri dieci giorni da un veterinario ufficiale dello Stato membro speditore. Il controllo di identità effettuato in tale occasione deve essere certificato sul passaporto.

Il sottoscritto, esaminato il cavallo in data odierna, certifica che l'animale rispetta le condizioni di cui alla direttiva 90/426/CEE e che soddisfa in particolare i requisiti di cui al paragrafo III, lettere b, c) e g) del presente certificato.

A conoscenza del sottoscritto, nel corso degli ultimi quindici giorni non è stato a contatto con equidi affetti da malattie contagiose o infettive.

| Data dell'esame | Luogo dell'esame | Luogo di destinazione | Timbro e firma del veterinario ufficiale (6) |
|---|---|---|---|
| | | | |

.....
(Nome, in stampatello e qualifica)

(1) Per territorio di un paese si intende la totalità o parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 90/426/CEE, conformemente a quanto disposto dalla decisione 92/160/CEE della Commissione, modificata.
(2) Il certificato viene rilasciato il giorno in cui l'equide è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso lo Stato membro di destinazione, o l'ultimo giorno lavorativo precedente; esso dev'essere accompagnato dal documento di identificazione (passaporto) per tutto il tempo di permanenza del cavallo nell'Unione europea.
(3) Cancellare la voce non pertinente.
(4) Dopo l'esecuzione delle prove, i relativi risultati e le vaccinazioni effettuate sono iscritti nel documento di identificazione (passaporto).
(5) Inserire la data.
(6) Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa.

**DICHIARAZIONE**

Il sottoscritto, ..... proprietario (1) o facente le veci del proprietario (1), dichiara che l'equide di cui sopra:

1) Il cavallo rimarrà nell'Unione europea per un periodo inferiore a 90 giorni, durante il quale sarà stabulato nei seguenti impianti:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | dal ..... (data) | al ..... (data) | a ..... (luogo di ricovero) | in ..... (Stato membro) |
| 2) | dal ..... (data) | al ..... (data) | a ..... (luogo di ricovero) | in ..... (Stato membro) |
| 3) | dal ..... (data) | al ..... (data) | a ..... (luogo di ricovero) | in ..... (Stato membro) |
| 4) | dal ..... (data) | al ..... (data) | a ..... (luogo di ricovero) | in ..... (Stato membro) |

2) Il cavallo sarà spedito direttamente dalla stazione di quarantena di ..... agli impianti di destinazione senza venire a contatto con altri equidi non scortati da un certificato di ammissione temporanea o di importazione definitiva nell'Unione europea.

3) Il trasporto sarà effettuato in modo che le condizioni sanitarie e di benessere dell'animale potranno essere efficacemente protette.

4) Nei 15 giorni antecedenti il periodo di isolamento precedente l'esportazione, l'equide non è venuto a contatto con animali affetti da malattie infettive o contagiose trasmissibili agli equidi.

5) Secondo le istruzioni impartite dal veterinario ufficiale, ha adottato le necessarie disposizioni per conformarsi alle condizioni fissate al punto IV e in particolare per garantire che la dichiarazione di cui all'allegato IV della decisione 97/10/CE della Commissione sarà debitamente compilata e firmata dal comandante dell'aereo o dal capitano della nave all'arrivo in un aeroporto o in un porto situati sul territorio dell'Unione europea e riconosciuti in conformità della direttiva 91/496/CEE come posti d'ispezione frontalieri per i cavalli registrati.

6) Il cavallo uscirà dall'Unione europea il ..... (2) attraverso il posto di ispezione frontaliero di .....
(nome e luogo di uscita)

7. Nome e indirizzo del proprietario (1) o del suo rappresentante (1): .....

..... .....
(luogo e data) (firma)

Certificato sanitario n. .....

.....
(Firma del veterinario ufficiale che ha firmato il certificato) (3)

(1) Cancellare la voce non pertinente.
(2) Inserire la data.
(3) Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa.»

*ALLEGATO II*

*«—F—*

**CERTIFICATO SANITARIO**

**per le importazioni nell'Unione europea di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica (1)**

N. del certificato: .....

Paese terzo speditore (1): .....

Ministero competente: .....

I. Identificazione dell'animale

a) N. del documento di identificazione (passaporto): .....

b) Convalidato da: .....
(autorità competente)

II. Origine e destinazione del cavallo

Il cavallo è spedito da: .....
(luogo di esportazione)

direttamente a: .....
(Stato membro e luogo di destinazione)

per via aerea (3): .....
(indicare il numero del volo)

o

per via marittima (3): .....
(indicare il numero della nave)

Nome ed indirizzo dello speditore: .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

III. Informazioni sanitarie

Io sottoscritto veterinario ufficiale del .....
(indicare il paese)

certifico che l'equide di cui sopra:

a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa l'encefalomielite equina venezuelana), anemia infettiva del cavallo, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio;

b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun sintomo di malattia (2);

c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;

d) è rimasto nel territorio del paese di spedizione nei 90 giorni immediatamente precedenti l'esportazione (o dalla nascita se di età inferiore a 90 giorni, oppure da quando è giunto nel paese se è stato importato direttamente da uno Stato membro dell'Unione europea nel corso degli ultimi 90 giorni) e nella parte del paese (1) considerata indenne dalla peste suina africana conformemente alla legislazione comunitaria nei 60 giorni immediatamente precedenti l'esportazione (o dalla nascita se di età inferiore a 60 giorni, oppure da quando è giunto nel paese se è stato importato direttamente da uno Stato membro dell'Unione europea nel corso degli ultimi 60 giorni)

nonché

è stato sottoposto ad isolamento pre-esportazione nei 40 giorni immediatamente precedenti l'esportazione da ..... [5] a ..... [5] nella stazione di quarantena riconosciuta di ....., alle seguenti condizioni:

i) il cavallo è stato stabulato permanentemente in condizioni che hanno garantito la protezione dai vettori di infezione [3];

o

ii) il cavallo è stato confinato in locali protetti dai vettori di infezione almeno a partire da due ore prima del tramonto e fino a due ore dopo l'alba del giorno seguente; l'esercizio fisico si è svolto sotto la vigilanza del veterinario ufficiale, previa applicazione all'animale di efficaci repellenti contro gli insetti prima dell'uscita dai locali di stabulazione, e in assoluto isolamento rispetto ad altri equidi che non venissero preparati in vista di un'esportazione da effettuare in condizioni almeno equivalenti a quelle prescritte per l'ammissione temporanea e per l'importazione nell'Unione europea [3];

e) proviene dal territorio di un paese [1] nel quale:

i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;

ii) negli ultimi 6 mesi non sono stati registrati casi di durina;

iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;

iv) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa [3]

o

è stato sottoposto con esito negativo, ad una diluizione di 1/12, a un test di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa effettuato su un campione di sangue prelevato il ..... [5], vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione [3] [4];

v) qualora l'animale di cui sopra sia un maschio non castrato di età superiore a 180 giorni:

1) negli ultimi sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina [3];

o

2) l'animale è stato sottoposto con esito negativo:

— a un test di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina, ad una diluizione di 1/4, effettuato su un campione di sangue prelevato il ..... [5], vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione [3] [4],

o

— a una prova di isolamento del virus dell'arterite virale equina effettuata su una certa percentuale della sua quantità totale di sperma prelevato il ..... [5] vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione [3] [4];

o

3) l'animale è stato vaccinato il ..... [5] contro l'arterite virale equina sotto controllo veterinario ufficiale, con un vaccino approvato dall'autorità competente, conformemente ai programmi di vaccinazione iniziale sotto menzionati, e la vaccinazione è stata ripetuta ad intervalli regolari [3] [4].

*Programmi di vaccinazione iniziale contro l'arterite virale equina:*

Istruzione: cancellare i programmi di vaccinazione che non si applicano agli animali di cui sopra.

a) La vaccinazione è stata effettuata il giorno in cui è stato prelevato un campione di sangue che ha poi reagito negativamente ad una prova di isolamento del virus, ad una diluizione di 1/4.

b) La vaccinazione è stata effettuata durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale non superiore a quindici giorni, a decorrere dal giorno in cui è stato prelevato un campione di sangue che nel corso di detto periodo ha reagito negativamente ad una prova di neutralizzazione del virus, ad una diluizione di 1/4.

c) La vaccinazione è stata effettuata quando l'animale aveva un'età compresa tra 180 e 270 giorni, durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale. Durante tale periodo due campioni di sangue, prelevati ad almeno dieci giorni di intervallo, sono stati sottoposti ad una prova di neutralizzazione del virus, da cui è risultato un titolo anticorporale stabile o in diminuzione.

f) non proviene dal territorio di un paese [1] che a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina e:

— non è stato vaccinato contro la peste equina [3],

o

— è stato vaccinato contro la peste equina il ..... [5], vale a dire non più di 24 mesi e non meno di 80 giorni prima del periodo di isolamento precedente l'esportazione, mediante somministrazione di un vaccino polivalente registrato, conformemente alle prescrizioni del fabbricante di quest'ultimo [3] [4];

g) non proviene da un'azienda oggetto di un divieto determinato da ragioni di polizia sanitaria associato alle seguenti condizioni:

i) se non tutti i capi di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati abbattuti, il divieto è rimasto in vigore:

— nel caso dell'encefalomielite equina, per sei mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti sono stati abbattuti,

— nel caso dell'anemia infettiva, per il periodo necessario affinché, dopo l'abbattimento degli animali infetti, i capi rimasti siano risultati negativi a due test di Coggins eseguiti a tre mesi di distanza l'uno dall'altro,

— nel caso della stomatite vescicolosa, per sei mesi,

— nel caso della rabbia, per un mese dall'ultimo caso registrato,

— nel caso del carbonchio, per quindici giorni dall'ultimo caso registrato;

ii) se tutti i capi di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati abbattuti, il divieto è rimasto in vigore per 30 giorni (15 giorni nel caso del carbonchio) a decorrere dal giorno in cui gli animali sono stati distrutti e i locali adeguatamente disinfettati;

h) non presenta sintomi clinici di metrite contagiosa equina e non proviene da un'azienda in cui vi sono stati casi sospetti di metrite contagiosa equina durante gli ultimi due mesi e non è venuto a contatto indirettamente o direttamente tramite coito con equidi infetti o sospetti di infezione da metrite contagiosa equina;

i) per quanto mi consta, e conformemente a quanto dichiarato dal proprietario o dal suo rappresentante, nei 15 giorni prima dell'isolamento precedente l'esportazione non è venuto a contatto con animali che presentassero sintomi di una malattia infettiva o contagiosa trasmissibile agli equidi;

j) ha reagito negativamente ai seguenti test effettuati su campioni di sangue prelevati il ..... [4] [5]: vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione:

— test di Coggins per l'anemia infettiva del cavallo,

— test di fissazione del complemento per la durina (titolo 1/5);

k) è stato sottoposto, conformemente a quanto indicato nell'allegato D della direttiva 90/426/CEE, a due test per la peste equina, effettuati su campioni di sangue prelevati ad un intervallo compreso fra 21 e 30 giorni il ..... [5] e il ..... [5], data quest'ultima che si situa negli ultimi 10 giorni precedenti l'esportazione e:

— presentando una reazione negativa se non è stato vaccinato [3] [4],

o

— senza presentare un aumento del livello di anticorpi, se è stato vaccinato [3] [4];

l) è stato sottoposto a un test ELISA per l'encefalosi equina, effettuato due volte su campioni di sangue prelevati ad un intervallo compreso fra 21 e 30 giorni il ..... [5] e il ..... [5], data quest'ultima che si situa negli ultimi 10 giorni precedenti l'esportazione e:

— presentando una reazione negativa [3] [4],

o

— senza presentare un aumento del livello di anticorpi [3] [4].

IV. Il cavallo sarà spedito direttamente dalla stazione di quarantena

a) all'aeroporto in condizioni atte a garantire la protezione dai vettori di infezione e sarà spedito nello Stato membro dell'Unione europea evitando qualsiasi contatto con altri equidi non scortati da un certificato CE di ammissione temporanea o di importazione definitiva; il trasporto sarà effettuato con un aeromobile preventivamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e asperso con un prodotto contro gli insetti vettori immediatamente prima del decollo ([3]),

o

b) al porto di Città del Capo in condizioni di protezione dai vettori e sarà spedito nello Stato membro dell'Unione europea evitando qualsiasi contatto con altri equidi non scortati da un certificato CE di importazione definitiva o di ammissione temporanea; il trasporto sarà effettuato con una nave destinata direttamente ad un porto dell'Unione europea evitando qualsiasi scalo in porti situati sul territorio di paesi ([1]) non riconosciuti ai fini delle importazioni di equidi nell'Unione europea, in stalli preventivamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e aspersi con un prodotto contro gli insetti vettori immediatamente prima della partenza ([3]).

L'allegata dichiarazione, firmata dal proprietario o dal suo rappresentante, costituisce parte integrante del certificato.

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto via mare, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata della navigazione.

| Data | Località | Timbro e firma del veterinario ufficiale ([6]) |
|---|---|---|
| | | |

.....
(nome, in stampatello e qualifica)

([1]) Per territorio di un paese si intende la totalità o parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 90/426/CEE, conformemente a quanto disposto dalla decisione 92/160/CEE della Commissione, modificata.
([2]) Il certificato viene rilasciato il giorno in cui l'equide è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso lo Stato membro di destinazione, o l'ultimo giorno lavorativo precedente; esso dev'essere accompagnato dal documento di identificazione (passaporto) per tutto il tempo di permanenza del cavallo nell'Unione europea.
([3]) Cancellare la voce non pertinente.
([4]) Dopo l'esecuzione delle prove, i relativi risultati e le vaccinazioni effettuate sono iscritti nel documento di identificazione (passaporto).
([5]) Inserire la data.
([6]) Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa.

**Dichiarazione**

Il sottoscritto ..... proprietario (1) o rappresentante del
(nome in stampatello)

proprietario (1) dell'equide di cui sopra, dichiara:

1) il cavallo sarà spedito direttamente dalla stazione di quarantena di .....
(indicare la località in cui si trova la stazione di quarantena)

agli impianti di destinazione senza venire a contatto con altri equidi non scortati da un certificato di ammissione temporanea o di importazione definitiva di equidi nell'Unione europea.

2) L'animale è rimasto in ..... [paese esportatore (1)] dalla nascita o è entrato nel paese esportatore (1) almeno 60 giorni prima della presente dichiarazione.

3) Nei 15 giorni antecedenti il periodo di isolamento precedente l'esportazione, l'equide non è venuto a contatto con animali affetti da malattie infettive o contagiose trasmissibili agli equidi.

4) Secondo le istruzioni impartite dal veterinario ufficiale, ha adottato le necessarie disposizioni per conformarsi alle condizioni fissate al punto IV e in particolare per garantire che la dichiarazione di cui all'allegato IV della decisione 97/10/CE della Commissione sarà debitamente compilata e firmata dal comandante dell'aereo o dal capitano della nave all'arrivo in un aeroporto o in un porto situati sul territorio dell'Unione europea e riconosciuti in conformità della direttiva 91/496/CEE come posti d'ispezione frontalieri per i cavalli registrati.

..... .....
(luogo e data) (firma)

Certificato sanitario n.: .....

.....
(Firma del veterinario ufficiale che ha firmato il certificato) (2)

(1) Cancellare la voce non pertinente.
(2) Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa.»

*ALLEGATO III*

L'allegato I della decisione 97/10/CE è modificato come segue:

1) Il testo del punto 7.1 è sostituito dal testo seguente:

«7.1. I cavalli registrati destinati ad essere importati in via definitiva nell'Unione europea devono essere rimasti nel paese di spedizione almeno 90 giorni, o dalla nascita se di età inferiore a 90 giorni oppure da quando sono giunti nel paese se sono stati importati direttamente dall'Unione europea nel corso degli ultimi 90 giorni precedenti la certificazione per l'esportazione nell'Unione europea, e devono essere rimasti nella zona indenne per almeno 60 giorni, o dalla nascita se di età inferiore ai 60 giorni, oppure ininterrottamente dalla loro entrata in detta zona se sono stati direttamente importati nella zona indenne dall'Unione europea durante i 60 giorni precedenti la certificazione per l'esportazione nell'Unione europea.»

2) Il testo del punto 11 è sostituito dal testo seguente:

«11. Se effettuato per via aerea, il trasporto dei cavalli registrati dalla stazione di quarantena all'aereo viene effettuato in condizioni tali da garantire la protezione contro i vettori di infezione. Tali condizioni vengono mantenute per tutta la durata del viaggio.»

3) È aggiunto il seguente punto 12:

«12. In caso di trasporto marittimo dei cavalli registrati si applicano le seguenti condizioni:

Le navi che trasportano cavalli registrati dal porto di Città del Capo ad un porto dell'Unione europea riconosciuto in conformità della direttiva 91/496/CEE del Consiglio come posto d'ispezione frontaliero per l'esecuzione di controlli veterinari per i cavalli registrati non devono in alcun momento, tra la partenza e l'arrivo a destinazione, fare scalo in un porto situato sul territorio o su parte del territorio di un paese terzo non riconosciuto ai fini dell'importazione di equidi nell'Unione europea. Il capitano della nave attesta l'osservanza di tali condizioni compilando la dichiarazione contenuta nell'allegato IV.»

*ALLEGATO IV*

*«ALLEGATO IV*

**Dichiarazione del capitano della nave**

(Da compilare e allegare al certificato veterinario nei casi in cui il trasporto verso le frontiere dell'Unione europea comprende, anche per parte del viaggio, il trasporto in nave)

Il sottoscritto, capitano della nave ..... , dichiara che:
(indicare il nome della nave)

1) gli animali di cui al certificato sanitario allegato, n. ..... sono rimasti a bordo della nave durante la navigazione dal porto di ..... in .....
(indicare il nome del porto) (indicare il nome del paese esportatore)

a ..... nell'Unione europea.
(indicare il nome del porto)

2) Durante la navigazione la nave non ha fatto alcuno scalo al di fuori del paese esportatore durante il viaggio verso l'Unione europea, eccetto: .....
(indicare i porti di scalo lungo la rotta)

3) Durante la navigazione gli animali non sono stati scaricati e non sono venuti a contatto con altri animali di stato sanitario inferiore.

Fatto a ..... il .....
(Porto di arrivo) (Data di arrivo)

Timbro

.....
(Firma del comandante)

Nome e qualifica, in stampatello: .....».